



Comune di Avellino
Segretario Generale

Prot. 23035
del 20.04.2020

Ai Dirigenti di Settore
Ai Responsabili P.O.

p.c. Al Sindaco
Alla Giunta
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
All'O.I.V.

LORO SEDI

OGGETTO: RELAZIONE SUGLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI - TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2019 (EX ART. 147 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS N. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) stabilisce che: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147 *bis* del TUEL stabiliscono che: "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Vista la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento sui Controlli Interni" che all'art. 11 prescrive:

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo .
- 3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
- 4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
- 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

Precisato che il sistema dei controlli interni costituisce uno strumento di supporto nella prevenzione della corruzione e le attività di controllo vengono svolte anche tenendo conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione nelle aree di rischio individuate dal Piano e del rispetto degli obblighi di pubblicazione si rappresenta quanto segue:

- il controllo ha avuto come oggetto la verifica della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi in particolare l'attività di controllo ha fatto riferimento:
 1. rispetto della normativa in materia di trasparenza (pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente);
 2. rispetto della normativa e tutela della privacy;
 3. adeguatezza della motivazione;
 4. rispetto della normativa sull'utilizzo del Mercato elettronico.

Gli atti soggetti a controllo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% sul totale di quelli prodotti dai Settori dell'Ente nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2019 (Rif. verbale di estrazione determinate del Responsabile CED e Responsabile atti di Giunta e Consiglio del 20/02/2020).

Richiamati i verbali dei controlli interni **n. 11 del 25 febbraio 2020, n. 12 del 26 febbraio 2020, n. 13 del 27 febbraio 2020 e n. 14 del 28 febbraio 2020**, alla luce delle verifiche effettuate, si raccomanda le SS.LL di osservare le seguenti direttive in materia di:

Utilizzo del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)

Il comma 130 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro il limite al di sopra del quale trova applicazione l'obbligo di ricorrere al MEPA solo per l'acquisizione di beni e servizi, con esclusione dei lavori e dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che continuano a non essere sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato per la P.A.

I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26 comma 3 della L.488/1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.:

- nulli,
- costituiscono illecito disciplinare
- sono causa di responsabilità amministrativa (ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza del prezzo CONSIP e quello indicato nel contratto)

La possibilità di ricorrere a strumenti alternativi al MEPA è possibile solo qualora il bene o servizio ricercato non risulti ivi presente ovvero, pur disponibile, risulta inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente.

Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, motivata nella determinazione a contrarre.

Nell'ambito del Me.PA., è possibile utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- Ordine diretto di Acquisto (OdA): uno strumento mediante il quale è possibile acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Me.PA., compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;
- Richiesta di Offerta (RdO): strumento mediante il quale è possibile condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA., richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando al miglior offerente;
- Trattativa diretta (T.D.): strumento mediante il quale è possibile negoziare con un unico operatore economico.

La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura di cui al codice dei contratti pubblici.

Tutte le tipologie sopra riportate non sono procedure di acquisto ma solo strumenti informatici, ovvero un insieme di funzionalità della piattaforma telematica per scambiare informazioni in modo strutturato, al fine di eseguire procedure di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. E' sempre la normativa che individua quali procedure di acquisto possiamo eseguire con tali strumenti informatici.

SCHEMA DI SINTESI DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

DISPOSIZIONE	LAVORI	SERVIZI FORNITURE	PROCEDURA DI ACQUISTO	PRINCIPI
--------------	--------	----------------------	-----------------------	----------

Art. 36 comma 2 lett. a) codice dei contratti pubblici	fino a 40.000 euro	Fino a 40.000 ero	Affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta	Rispetto di un criterio di rotazione.
Art. 36 comma 2 lett. b) codice dei contratti pubblici	da 40.000 a 150.000 euro	da 40.000 alla soglia comunitaria	Per i lavori: mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente Per i servizi e le forniture: affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori.	Rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs. codice dei contratti pubblici.	da 150.000 euro a 350.000 euro		Per i lavori: mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per i servizi e le forniture: come da riga precedente	
Art. 36 comma 2 lett. c) bis codice dei contratti pubblici	da 350.000 euro a 1.000.000		Per i lavori: mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per i servizi e le forniture: come da riga precedente.	
Art. 36 comma 2 lett. d) codice dei contratti pubblici	da 1.000.000 di euro e fino alle soglie		Per i lavori: mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 63, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 (applicabilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale al sotto soglia). Per i servizi e le forniture: come da riga precedente.	

PRINCIPI COMUNI

Gli **appalti sotto soglia** avvengono nel rispetto dei seguenti principi di cui agli art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e degli articoli 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e

risoluzione dei conflitti di interesse) del codice dei contratti pubblici ovvero (Linee GUIDA n. 4 aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55).

principio di economicità	l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell' esecuzione del contratto;
principio di efficacia	la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell' interesse pubblico cui sono preordinati
principio di tempestività	l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni
principio di correttezza	una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione
principio di libera concorrenza	l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati
principio di non discriminazione e di parità di trattamento	una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione
principio di trasparenza e pubblicità	la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure
al principio di proporzionalità	l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento
al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti	il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico
ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale	la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti
al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi	l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le Linee Guida ANAC n. 4 raccomandano il rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

	• si applica all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui l'affidamento attuale abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
	• comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti	invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
	• non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

L'affidamento o il reinvito al contraente uscente	• carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente
	• l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato (l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso)
	• negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro motivazione sintetica

CORRISPONDENZA TRA GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MEPA E PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI

Articoli codice contratti ***** Strumenti MEPA	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a)	Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b)	Procedura aperta art. 60	Procedura negoziata con un solo operatore art. 63
--	---	---	---------------------------------	--

Ordine diretto di Acquisto (OdA)	X			
Richiesta di Offerta (RdO)	X	X		X
Trattativa diretta (T.D.)	X			X

Si precisa che dopo la fase istruttoria delle procedure di affidamento svolte sui mercati elettronici delle pubbliche amministrazioni, prima dell'aggiudicazione, è necessario eseguire la verifica dei requisiti.

Questa fase è fondamentale in quanto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice Appalti è previsto che l'aggiudicazione diventa efficace "soltanto" dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

VERIFICA DEI REQUISITI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Rif. Linee Guida n. 4 dell'ANAC aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55.

Da una verifica degli atti oggetto di controlli, si rappresenta, che fatta eccezione della verifica del documento unico di regolarità contributiva c.d. DURC (che risulta sempre regolare e presente in tutti i procedimenti dei RUP), non è data evidenza in alcuni atti della verifica del possesso dei requisiti a contrarre con la P.A., effettuata sui soggetti esterni. Non si può escludere che la stessa sia agli atti dei Settori, tuttavia, essendo il

rilievo già stato oggetto di comunicazione in occasione di precedenti relazioni Relazione si consiglia di adeguarsi alle misure previste nella Linee Guida n. 4 dell'ANAC:

I° FASCIA (da 0 a 5.000,00 euro)

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico.

europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

I FASCIA da 0 A 5.000,00 euro per lavori, servizi e forniture	Casellario ANAC
	DURC
	Sussistenza requisiti speciali
	<u>Eventuale</u> : Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio infiltrazione

II° FASCIA (da 5.000,00 a 20.000,00 euro)

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

	Casellario ANAC
	Assenza di condanne di cui all'art. 80 comma 1 del Codice

II FASCIA da 5.000,00 a 20.000 euro per lavori, servizi e forniture	Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 comma 4).
	Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4)
	Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 (articolo 80 comma 5 lett. b);
	<u>Eventuale</u> : Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio infiltrazione.

III° FASCIA (superiori a 20.000,00 euro)

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

III FASCIA superiore a 20.000,00 euro per lavori, servizi e forniture.	Casellario ANAC
	DURC
	requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
	Requisiti speciali (se richiesti) come fatturato, abilità.
	<u>Eventuale</u> : Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio infiltrazione

In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

I Presupposti per la nomina del RUP

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

In caso di carenze accertate nell'organico della stazione appaltante o se esso non comprenda nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, co.4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. (art. 31, co. 11 d.lgs 50/2016).

La stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (LG n. 3)

Non può essere nominato RUP chi ha conflitto di interesse (comma 2 dell'art. 42 del Codice) né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una SA o di un prestatore di servizi che, anche per conto della SA, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,

economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. (costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 d.P.R. 62/2013)

Le ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del Codice si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche **solo potenzialmente**, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico (ad esempio, il RuP ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni (**Delibera ANAC del 29 gennaio 2020, n. 80**).

- *Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori*

- deve possedere **specificata formazione professionale**, soggetta a **costante aggiornamento**, e aver maturato adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.
- **per appalti particolarmente complessi**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in materia di *project management*.

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

- *I principali compiti del RUP nella fase di gara:*

Il controllo **della documentazione amministrativa** è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.

Oggetto di verifica:

- regolarità invio dell'offerta;
- rispetto delle disposizioni generali e speciali della legge di gara
- regolarità della documentazione;
- possesso dei requisiti di partecipazione;

Secondo le linee guida dell'ANAC n. 3 il RUP può adottare il provvedimento di esclusione e/o l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio con i relativi provvedimenti.

La verifica può essere delegata ad apposito seggio di gara (composto e/o guidato dal RUP).

Per quanto riguarda la **verifica della congruità delle offerte**, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, tale controllo è svolto dal RUP eventualmente con l'ausilio della struttura di supporto di cui all'art. 31, co. 9 D.Lgs 50/16; in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tale verifica è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

- *Compiti del RUP nella fase di esecuzione dei lavori*

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

- *Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.*

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, anche un'adeguata formazione in materia di project management.

- *Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi.*

Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il RUP, la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione.

- *Principi in materia di trasparenza (art. 29 del codice dei contratti pubblici)*

Devono essere pubblicati sul profilo del committente (sezione Amministrazione Trasparente) salvo che siano riservati ex art. 53 o secretati ex art. 162

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi

- ✓ alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,

- ✓ alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5,
- ✓ alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

- Informazione dei candidati e degli offerenti (art. 76 del codice dei contratti pubblici).

Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque **entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta**:

a) **ad ogni offerente escluso**, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

a-bis) **ad ogni candidato escluso**, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b) **ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata**, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

c) **ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata**, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Nei termini stabiliti al comma 5 dell'art. 75 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019).

Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2 art. 76, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Conclusioni.

L'attività di controllo interno non ha fatto emergere delle irregolarità sostanziali degli atti esaminati, tuttavia, in questa sezione sono state riportate alcune indicazioni operative collegate all'applicazione del codice dei contratti pubblici che possono risultare di interesse generale a tutti i Settori.

La presente relazione finale sull'esito dei controlli interni relativi agli atti del secondo quadrimestre del 2019 viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per tramite del Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti Dirigenti, ai responsabili P.O., all'O.I.V. affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni, a norma dell'art. 147 *bis* del TUEL.

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzione dell'Ente a cura del Responsabile del Servizio CED nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione - "Altri contenuti" - "Controlli interni".

Tanto di doveva per competenza.

Avellino, 20.04.2020

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

